

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Commissione - Resoconto di martedì 5 maggio 2009

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte innanzitutto che sono stati ritirati gli emendamenti 9.1 Lorenzin, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7 Torazzi e 21.4 Abrignani, nonché l'articolo aggiuntivo 39.01 Abrignani e tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Consiglio e dal Relatore.

Con riferimento alle richieste di riesame pervenute in ordine ad alcuni emendamenti ritenuti inammissibili, ricorda innanzitutto, con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.01 Brandolini, che questo è volto sostanzialmente a trasporre in norme legislative nazionali il contenuto della comunicazione della Commissione recante il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento a fronte della crisi economica, che enuncia i criteri cui la Commissione europea intende attenersi nell'esercizio del proprio potere controllo sulle tipologie di aiuti di Stato in questioni. Tali criteri - analogamente a quanto avvenuto per analoghe comunicazioni, linee guida e regolamenti relativi all'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato - non richiedono per loro natura un recepimento o un'attuazione negli Stati membri ma andrebbero piuttosto rispettati ed eventualmente richiamati in occasione dell'erogazione di eventuali misure agevolative nazionali. La codificazione dei criteri in oggetto potrebbe anzi porsi in contrasto con l'ordinamento comunitario, nella misura in cui tradurrebbe in disposizioni legislative nazionali, suscettibili di interpretazione e controllo giurisdizionale secondo le regole del nostro ordinamento, parametri che costituiscono invece autolimitazione del potere decisionale che l'articolo 88 del Trattato attribuisce direttamente alla Commissione europea. Alla luce di tali considerazioni l'articolo aggiuntivo deve ritenersi inammissibile, fatto salvo, ove opportunamente riformulato, il capoverso 3-*decies* (Monitoraggio e relazioni), in quanto volto ad introdurre in capo alle amministrazioni competenti l'obbligo di fornire un elenco dei nuovi regimi posti in essere in coerenza con il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. Tale disposizione potrebbe infatti assicurare una maggiore coerenza dei regimi di aiuto nazionali con regole definite dalla Commissione europea.

Avverte poi che può altresì ritenersi ammissibile l'emendamento 6.1 Gozi, che definisce la procedura e i criteri per la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni. Sebbene infatti tale previsione non è intesa a dare attuazione in senso stretto ad un obbligo comunitario, l'emendamento è volto ad individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze. Ricorda infatti che il Comitato delle regioni è un organo che svolge funzioni consultive per le istituzioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle questioni che interessano le realtà locali. In tal senso, l'emendamento

risponde ad esigenze generali di attuazione di impegni assunti a livello comunitario e sotto tale profilo appare rientrare nell'ambito del contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, come definito dalla legge 11 del 2005.

Ribadisce invece l'inammissibilità degli articoli aggiuntivi 46.03 e 46.06 Zucchi, 46.04 Brandolini e 46.05 Oliverio, volti ad apportare modifiche al regime di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008. In particolare, le misure proposte mirano a ridurre gli oneri in capo agli imprenditori agricoli con diverse modalità, che sebbene non sembrano confliggere con la normativa comunitaria e possano corrispondere a specifiche istanze provenienti dal settore agricolo, non rispondono tuttavia alla necessità di adeguamento agli obblighi in materia, con particolare riferimento a quelli derivanti dal regolamento (CE) 882/2004. Precisa infine che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, gli emendamenti sono dichiarati inammissibili ove riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Nell'effettuare tale valutazione si fa pertanto riferimento all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, che definisce i contenuti propri del disegno di legge comunitaria.

Sandro GOZI (PD), preso atto delle valutazioni svolte dalla presidenza, ritira, anche a nome dell'onorevole Brandolini, l'articolo aggiuntivo 3.01 Brandolini di cui è cofirmatario, nonché il proprio emendamento 6.1, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, previa una loro riformulazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 6 maggio 2009

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte in primo luogo che, come concordato, ha trasmesso al Presidente della Camera la richiesta della Commissione di posticipare l'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, previsti a partire dal prossimo lunedì 11 maggio, in considerazione del fatto che gli onorevoli Pini, Farinone e Formichella si recheranno a Praga, per la riunione della COSAC, lunedì 11 e martedì 12 prossimi. Segnala al riguardo - sebbene sia una notizia ancora priva di ufficialità - che, la Conferenza dei Presidenti di gruppo, testé conclusasi, avrebbe previsto l'avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea a partire da giovedì 14 maggio prossimo.

Avverte inoltre che sono sinora pervenuti i pareri della I, della V, della VI della IX, della X e della XII Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esse trasmessi. Non sono stati invece ancora espressi i pareri di competenza da parte della III, della VIII, della XI e della XIII Commissione, nonché il parere del Comitato per la legislazione. In considerazione di ciò, e tenuto altresì conto del fatto che il Ministro Ronchi si trova oggi all'estero per impegni istituzionali e ha chiesto di poter essere presente alla seduta della Commissione, propone di rinviare l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti alla giornata di mercoledì prossimo, così da poter assicurare la presenza del Ministro e acquisire i pareri di tutte le Commissioni.

La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime consapevolezza in ordine alla situazione convulsa determinatasi in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria, ma auspica che si possa comunque pervenire ad un'intesa *bipartisan* e concludere l'esame del provvedimento in maniera rapida, concreta ed elegante, con soddisfazione di maggioranza e opposizione. A tal fine ritiene opportuno svolgere, anche ai fini dell'esame in Assemblea, un esame approfondito delle proposte emendative da presentare, anche di concerto con il Governo.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine all'atteggiamento sinora tenuto dal Governo, che ha inizialmente manifestato la volontà di accelerare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento, mentre ora si assiste ad una serie di rinvii, che sembrano rendere difficile l'esame rapido, concreto ed elegante del provvedimento auspicato dal relatore. Appare pertanto indispensabile un chiarimento sulla linea di azione e sulle priorità che il Governo intende perseguire, sulla base del quale diverrà possibile per l'opposizione prendere posizione e valutare le questioni sulle quali sia possibile ricercare eventuali convergenze.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ribadisce la propria disponibilità a valutare alcune proposte emendative che l'opposizione giudica prioritarie e ad avviare, sulla legge comunitaria 2009, un dibattito il più ampio e costruttivo possibile. Sottolinea inoltre l'importante e positivo ruolo di

mediazione svolto dal Presidente della Commissione, che ha consentito sinora di svolgere l'esame del provvedimento senza determinare forzature politiche o regolamentari.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva come occorra riconoscere alla XIV Commissione il merito di aver difeso il proprio ruolo e le proprie prerogative, come anche quello delle altre Commissioni permanenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIV Commissione - Resoconto di martedì 7 maggio 2009

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sui tragici effetti provocati dal terremoto a L'Aquila, sottolineando l'immagine di grande compostezza offerta dai cittadini abruzzesi in una situazione così drammatica e dolorosa.

Si sofferma quindi sull'esame - che la XIV Commissione avvia nella seduta odierna - del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008» (C. 2320), che si svolge congiuntamente con l'esame della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea.

Ricorda innanzitutto che l'esame del disegno di legge comunitaria costituisce uno dei passaggi di maggiore importanza per la partecipazione del Parlamento e, più in generale del nostro Paese, al processo di integrazione europea. Si tratta infatti del principale e specifico strumento di adeguamento complessivo dell'ordinamento italiano a tutti obblighi - normativi e giurisprudenziali - che discendono dall'appartenenza all'Unione europea. Rileva quindi che il disegno di legge comunitaria non consiste in un pedissequo e meccanico adeguamento del nostro ordinamento a norme imposte dall'ordinamento sovranazionale ma presuppone piuttosto da parte del legislatore una complessa e calibrata traduzione di regole e principi comuni nella realtà italiana.

Evidenzia, alla luce di questa considerazione, come quest'anno l'esame del disegno di legge comunitaria presenti un'importanza ancora più spiccata e imponga, oltre ad un approfondimento adeguato delle singole disposizioni da esso contenute, anche l'avvio di riflessione più ampia sull'evoluzione delle modalità per la partecipazione italiana l'Unione europea.

Osserva infatti che la posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE, culminata nell'esito dei referendum francese e olandese sul trattato costituzionale e di quello irlandese sul trattato di Lisbona, non sono segni di un rigetto radicale dell'integrazione europea ma nascono da un paradosso: per un verso, i forti mutamenti economici e sociali su scala globale - resi drammaticamente evidenti dalla crisi economico finanziaria - rendono chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e postulano quindi un'azione su scala europea che sinora debole o assente; per altro verso, l'azione dell'UE viene percepita come eccessivamente pervasiva su aspetti dettagliati o secondari e quindi, quale fattore di blocco piuttosto che di promozione della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione in Europa. In altri termini, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata.

L'esame della legge comunitaria può costituire l'occasione per contribuire a superare - anche nel nostro Paese - questo paradosso, contribuendo, per un verso, a meglio modulare gli ambiti dell'intervento europeo e di quello nazionale e, per altro verso, a spiegare ai cittadini i contenuti concreti delle politiche e della normativa dell'UE.

Auspica in conclusione, che questo lavoro possa essere svolto in stretto raccordo con il Ministro per le politiche europee e nello spirito di collaborazione che ha sinora contraddistinto i lavori della XIV Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI si associa ai sentimenti di profonda partecipazione espressi dal Presidente Pescante per la grave tragedia provocata dal sisma in Abruzzo, rilevando come,

purtroppo, l'emergenza sia tutt'altro che conclusa. Evidenzia che, sotto il profilo dei soccorsi, è stato fatto il tutto possibile e in tempi estremamente rapidi; esprime inoltre apprezzamento per l'atteggiamento di collaborazione e responsabilità assunto dall'opposizione in questa drammatica situazione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2008*, illustra i contenuti del provvedimento, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e consta di 46 articoli, raccolti in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive). Nella relazione illustrativa sono altresì riportati l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e i provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il provvedimento interviene in diversi settori, ora conferendo deleghe legislative per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità alla normativa comunitaria.

Il Capo I (articoli 1-6) reca le disposizioni che delegano al Governo l'adozione di decreti legislativi per l'attuazione delle direttive riportate negli allegati indicando principi e criteri direttivi di carattere generale. Esso prevede, altresì, una delega al Governo per la definizione delle sanzioni penali e amministrative di competenza statale conseguenti alla violazione degli obblighi comunitari. Più nel dettaglio, l'articolo 1, nel conferire la delega al Governo per il recepimento delle citate direttive, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi. Il termine per l'esercizio della delega varia in funzione del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'Allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il parere è richiesto anche per i decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Le direttive che comportano conseguenze finanziarie devono essere sottoposte anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Specifiche disposizioni riguardano l'intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale nonché l'obbligo del Ministro per le politiche europee di relazionare alle Camere sia in ordine all'esercizio delle deleghe da parte del Governo sia in relazione all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. L'articolo 2 detta principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1, tra i quali si segnala quello di semplificazione amministrativa che risulta innovativo in sede di legge comunitaria. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 4 interviene in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all'articolo 9 della legge 11/2005, mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle richiamate deleghe con le norme vigenti nei settori interessati. L'articolo 6 apporta alcune modifiche agli articoli 8 e 11-*bis* della legge 11/2005. In particolare, si stabilisce che alcune informazioni da rendere alle Camere (dati sulle procedure di infrazione; elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; motivazione del mancato inserimento nel disegno di legge delle direttive il cui termine di recepimento sia scaduto; elenco delle direttive attuate con regolamento; elenco degli atti normativi regionali attuativi di direttive) siano inserite nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria, anziché in un'apposita nota aggiuntiva, come attualmente previsto. Si chiarisce, inoltre, che l'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea di cui al citato articolo 11-*bis* ha per oggetto il recepimento delle disposizioni adottate dalla Commissione sulla base del potere espressamente conferitole dalle direttive comunitarie.

Il Capo II (articoli 7-39) reca modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega

per l'attuazione di alcune direttive comunitarie. In particolare, l'articolo 7 contiene una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Il riordino concerne la disciplina interna non costituente attuazione di obblighi comunitari, la normativa nazionale di recepimento di direttive e i regolamenti comunitari in materia. Sul punto si segnala che sono all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, secondo la procedura di codecisione, tre proposte di regolamento (immissione sul mercato e uso dei mangimi (COM(2008)124); fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40); nuovi prodotti alimentari (COM(2007)872). L'articolo 8 indica principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, che modifica precedenti direttive comunitarie relative ai dispositivi medici e all'immissione sul mercato di biocidi, e per il riordino delle norme interne in materia. Al decreto legislativo è demandata, tra l'altro, la riformulazione delle previsioni relative ai dispositivi medici per la risonanza magnetica nucleare, in modo da assicurarne la coerenza con le disposizioni riguardanti tutti i dispositivi medici e con le esigenze di adeguamento allo sviluppo tecnologico. L'articolo 9 stabilisce che il Governo - nella predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, da adottare entro il 15 agosto 2009 - è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni. L'articolo 10 contempla ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, prevedendo a tal fine l'acquisizione del parere della citata Conferenza Stato-regioni. L'articolo 11 modifica l'articolo 5 della legge 164/1992, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini, al fine di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti DOCG («Chianti» e «Chianti classico») e di vietare, in particolare, la produzione di Chianti DOCG nella zona riservata al Chianti classico. L'articolo 12 delega il Governo ad adottare - senza oneri a carico della finanza pubblica - un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono, tra l'altro, l'adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 13 detta disposizioni attuative della recente riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) adottata in sede comunitaria, per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate, le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari e le comunicazioni relative al ricorso alla vendemmia verde o alla distillazione. In proposito, va segnalato che il 29 luglio 2008 la Commissione ha presentato, nell'ambito della procedura di consultazione, una proposta (COM(2008)489) di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM). L'articolo 14 novella le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla legge 213/1997, nonché le disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine e dei derivati, regolata dal decreto legislativo 58/2004, allo scopo di prevedere misure sanzionatorie in materia di etichettatura delle carni ottenute da bovini al di sotto dei dodici mesi. Con riferimento ai lavori in corso a livello comunitario, si osserva che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura di consultazione, una proposta di regolamento relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)553). L'articolo 15 prevede alcune modifiche all'articolo 2 della legge 898/1986, estendendo la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ai medesimi fatti commessi in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L'articolo 16 apporta numerose modifiche alla legge sulla caccia (legge 157/1992), al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CEE e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131. L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo 49/2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana. Con tale abrogazione viene data parziale attuazione alla direttiva 2007/61/CE, che ha soppresso la possibilità degli Stati membri

di autorizzare l'aggiunta di vitamine nei menzionati tipi di latte. In proposito, si segnala che il 30 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/0680) per mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE, il cui termine di recepimento era fissato al 31 agosto 2008. L'articolo 18, in attuazione della direttiva 2008/13/CE, abroga le norme interne che hanno dato attuazione alla direttiva 84/539/CEE, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria. L'articolo 19 apporta una modifica alla normativa in materia di marcatura CE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 269/2001. Più specificamente, la novella impone che ciascun apparecchio sia contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e, in aggiunta ovvero in alternativa, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato. L'articolo 20 modifica il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005), sostituendo in particolare l'articolo 144-*bis* in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il testo riformulato dell'articolo 144-*bis* ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia come autorità responsabile per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori. In proposito, appare utile rilevare che l'8 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614, procedura di codecisione) volta a creare un unico strumento orizzontale di disciplina sistematica. L'articolo 21 abroga l'articolo 1 della legge 286/1961, che vieta la colorazione delle bevande analcoliche con gusto di agrumi se non contengono una certa percentuale di succo di agrumi. L'articolo 22 reca diverse disposizioni di natura fiscale. In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata. La disposizione, tenuto conto della procedura d'infrazione n. 2006/4094, è diretta ad allineare la tassazione dei suddetti fondi pensione a quella dei fondi domestici. I commi da 4 a 10 innovano la disciplina dell'IVA, con particolare riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione, al recepimento della definizione di «valore normale» contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE, ai poteri di accertamento degli uffici finanziari, al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia e all'ambito delle operazioni intracomunitarie. Si autorizza, infine, il Governo ad emanare decreti legislativi volti al coordinamento della normativa vigente con quella comunitaria in materia di IVA. I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale, prevedono l'adozione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza (*on line*). L'articolo 23 reca specifici principi e criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha innovato la direttiva 89/552/CE concernente l'esercizio delle attività televisive, allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore audiovisivo in Europa, con particolare riferimento all'inserimento di prodotti (mediante comunicazioni commerciali) all'interno di programmi audiovisivi. L'articolo 24 modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari in recepimento della direttiva 2007/68/CE. Al riguardo, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia parere motivato (procedura n. 2008/0560) per mancato recepimento della citata direttiva, il cui termine di recepimento era fissato al 31 maggio 2008. L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 (C-177/89), con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, denominazione e confezione. L'articolo 26 individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. In particolare, si prevedono la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti pirotecnici, modalità di

etichettatura che consentano la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi sul territorio nazionale, la rimodulazione del sistema sanzionatorio e il coordinamento delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita. L'articolo 27 reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano la previsione, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, di modalità di etichettature atte a distinguerne la destinazione rispetto a quelli ad uso militare o delle forze di polizia, nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio anche mediante il ricorso a sanzioni penali. L'articolo 28 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici ai quali deve conformarsi il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, prevedendo una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee. L'articolo 29 reca principi e criteri direttivi specifici per i decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. L'articolo è volto a definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), incentivando, fra l'altro, la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e la riduzione degli oneri a carico di imprese e fornitori di servizi di pagamento. Si istituisce, inoltre, la categoria degli istituti di pagamento, individuando nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'esercizio dell'attività, a esercitare il controllo sugli istituti e a verificare il rispetto delle condizioni poste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni europee, va evidenziato che il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)640, procedura di codecisione). L'articolo 30 elenca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, individuando, in particolare, le linee guida dell'intervento nel rafforzamento degli strumenti giuridici a tutela del contraente debole e nel coordinamento della normativa sul credito al consumo. Il medesimo articolo, inoltre, prevede la rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con particolare riferimento ai requisiti dei soggetti abilitati, alla vigilanza e all'irrogazione di sanzioni. L'articolo 31 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 219/2006 concernente la regolamentazione dei medicinali per uso umano, con particolare riguardo alla finalità di coordinare la disciplina interna sui farmaci per uso umano con le disposizioni comunitarie sui medicinali per terapie avanzate di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007. Si consente, tra l'altro, alle imprese non farmaceutiche di pubblicizzare farmaci presso gli operatori sanitari. Per quanto attiene ai lavori in corso a livello comunitario, si rileva che il 10 dicembre 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto sui farmaci, composto da una comunicazione (COM(2008)666), che definisce le linee di azione per migliorare l'accesso al mercato e favorire la ricerca farmaceutica, e da cinque proposte di modifica del regolamento (CE) n. 726/2004 volte a migliorare la lotta alla contraffazione e alla distribuzione illegale di farmaci, che seguono la procedura di codecisione. L'articolo 32 riduce da 120 a 90 giorni il termine entro il quale deve essere definito il procedimento amministrativo per l'inserimento (e la variazione) di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle relative tariffe. Il nuovo termine si applica anche alle richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, va segnalato che il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia (causa C-571/08), assumendo, tra l'altro, che la legislazione italiana, nel prevedere un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo, violerebbe l'articolo 9, par. 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, in quanto il termine sarebbe eccessivamente lungo e tale da vanificare il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori. L'articolo 33 riporta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della

direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'articolo 34 prevede che i centri d'imballaggio delle uova, che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, siano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. Sono inoltre stabilite le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione e commercializzazione delle uova. L'articolo 35 dà attuazione a uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, individuando nel Procuratore della Repubblica l'autorità competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni della Commissione europea relative ad accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa. L'articolo 36 reca alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008 (Testo unico della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE in merito all'obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni, quali l'entità del cantiere o la presenza di particolari rischi.

L'articolo 37 prevede l'accreditamento da parte di un organismo riconosciuto, secondo norme tecniche adottate a livello comunitario, dei laboratori che intervengono nelle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari. L'articolo 38 detta principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. L'articolo promuove, quindi, la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, la conformità dei regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio di un'attività ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in altro Stato membro, l'istituzione di sportelli unici (accessibili anche via internet). L'articolo 39 modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società. In particolare, le nuove disposizioni consentono la pubblicazione di alcuni atti delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee.

Il Capo III (articoli 40-42) dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Per quanto concerne la costituzione e la natura giuridica del GECT, si prevede che esso promuova azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Specifiche disposizioni riguardano la disciplina autorizzatoria per la costituzione del GECT nonché la contabilità e i bilanci del Gruppo stesso.

Il Capo IV (articoli 43-46) reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, disciplinando il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e fissando i relativi principi e criteri direttivi. Si tratta, in particolare, della decisione quadro 2006/783/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca), della decisione quadro 2006/960/GAI (che mira a semplificare lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale) nonché della decisione quadro 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea). Nel quadro della normativa concernente il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, si ricorda che il 20 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Proventi della criminalità organizzata - Garantire che il crimine non paghi»

(COM(2008)766) che evidenzia la necessità di un migliore coordinamento tra le disposizioni contenute nella decisione quadro 2006/783/GAI e le norme relative ai poteri estesi di confisca contenute nella decisione quadro 2005/212/GAI.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore per la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007*, illustra i contenuti della Relazione annuale, evidenziando che l'esame di tale documento costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere sia per intervenire nella fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee. In base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando: gli sviluppi del processo di integrazione europea; la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale; l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione; i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana. In sostanza, alla luce del dettato della legge 11 e dei regolamenti di Camera e Senato, la relazione assume un estremo rilievo per il raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea in quanto dovrebbe consentire, in via sistematica ed organica:

di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;

di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;

di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;

di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche Ue, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione.

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, oggi all'esame della XIV Commissione, non fornisce tuttavia elementi utili per queste finalità e non sembra pertanto prestarsi ad un esame sul merito delle indicazioni in essa contenute. Essa giunge infatti all'esame della Camera ben oltre l'anno di presentazione ed è conseguentemente in buona parte obsoleta sia per quanto attiene al resoconto delle attività svolte sia per l'indicazione di orientamenti per il futuro.

Occorre poi considerare che il documento è stato predisposto dal precedente Governo, prima dello scioglimento anticipato delle Camere; per non determinare ulteriori ritardi, il Ministro Ronchi non ha infatti presentato una nuova relazione. Non si può altresì ignorare che il Governo sta per presentare, presumibilmente alla Camera, unitamente al disegno di legge comunitaria 2009, la relazione per il 2008, che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati. All'esame imminente di questo documento potrebbero quindi essere rinviati approfondimenti sul merito della partecipazione italiana al processo di integrazione europea. Da ultimo, va tenuto conto del fatto che la Commissione politiche UE è in procinto di concludere l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, su cui l'Assemblea della Camera potrà svolgere a breve un dibattito e approvare una risoluzione, definendo indirizzi per l'azione del Governo sui più importanti temi e proposte all'attenzione delle istituzioni europee.

In questo contesto, l'esame della relazione può tuttavia assumere un significativo interesse se concentrato sugli aspetti non strettamente dipendenti dalle indicazioni di merito del documento. In primo luogo, può essere condotta una valutazione approfondita della struttura e delle modalità di

predisposizione del documento, al fine di verificarne la rispondenza alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005 e di migliorarne la qualità redazionale assicurandone una maggiore fruibilità. In secondo luogo, andrebbero esplorate le possibilità di rendere, anche attraverso modifiche al regolamento della Camera, più efficaci ed agili le procedure per l'esame parlamentare del documento, assicurandone la centralità nel raccordo tra Parlamento e Governo sulle questioni europee. In terzo luogo, si potrebbero considerare iniziative di carattere generale volte - anche in relazione alla possibile entrata in vigore del Trattato di Lisbona - a migliorare, per un verso, del Parlamento al processo decisionale europeo e, per altro verso, a garantire una migliore informazione dei cittadini italiani sulle implicazioni dell'attività dell'UE per il nostro Paese. Elementi di valutazione e di giudizio aggiornati e circostanziati su questioni di particolare rilevanza potrebbero naturalmente essere forniti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione e essere tenuti in considerazione ai fini della predisposizione della relazione per l'Aula e della eventuale risoluzione che concluderà l'esame.

Quanto alla struttura della relazione, essa presenta, analogamente alle precedenti, numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005. In primo luogo, il documento reca un resoconto accurato delle attività svolte nel 2007 ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo avrebbe inteso seguire nel 2008 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE. La mancata indicazione degli orientamenti in questione riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. In secondo luogo, le diverse sezioni tematiche della relazione appaiono redatte secondo criteri non sempre omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE. Il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive. Ne risulta così compromessa anche la fruibilità ai fini dell'esame parlamentare. In terzo luogo, la relazione solo occasionalmente precisa le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione alle osservazioni e agli indirizzi delle Camere. Alla luce del fortissimo incremento dell'attività di fase ascendente di Camera e Senato registrato in questo avvio di legislatura, l'indicazione del seguito dato dal Governo agli orientamenti definiti dal Parlamento assume un rilievo ancora più significativo e dovrebbe pertanto essere adeguatamente riportata nelle prossime relazioni annuali. Va pertanto richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, esponano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso e siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro (a questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione). Inoltre, le prossime relazioni dovrebbero dare conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005.

Si sofferma quindi sulla procedura di esame della relazione annuale che, nel caso della relazione 2007 - come già rilevato - è stato avviato dalla Camera a lunga distanza. Il ritardo è dovuto in gran parte allo scioglimento delle Camere e alla conseguente necessità per il nuovo Governo di predisporre un nuovo disegno di legge comunitaria per tenere conto degli obblighi comunitari venuti nel frattempo a scadenza o in prossimità di scadenza. In ogni caso l'esperienza delle passate legislature ha evidenziato come il ritardo nell'esame del documento da parte di almeno una delle due camere sia divenuto endemico in ragione della procedura di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato. Tale procedura, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul disegno di legge comunitaria un tempestivo esame della relazione. Già in esito all'esame della relazione 2005 e nel corso del dibattito presso la XIV Commissione sulle possibili modifiche delle norme

regolamentari in materia europea si né concordato sull'esigenza di valutare attentamente la possibilità di un abbinamento dell'esame della relazione annuale a quello degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE. L'esame di questi ultimi documenti - che avviene con procedura analoga a quella della relazione annuale secondo una pronuncia della Giunta per il regolamento - già consente alla Camera di definire nei primi mesi dell'anno indirizzi al Governo in merito alle priorità politiche delle Istituzioni europee e sugli altri aspetti di maggiore rilievo dell'attività comunitaria. Abbinando l'esame della relazione a quello degli strumenti di programmazione dell'UE si concentrerebbe pertanto in un'unica fase, collocata ad inizio d'anno, l'analisi e il confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e la conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea. Si configurerebbe, in altri termini, una vera e propria sessione di fase ascendente cui potrebbe accompagnarsi, attraverso le necessarie modifiche regolamentari, la definizione di una sessione di fase discendente, incentrata sull'esame del disegno di legge comunitaria secondo modalità più agili e soprattutto con tempi di approvazione certi.

Passando quindi ad esaminare le modalità di partecipazione dell'Italia all'integrazione europea, osserva che la definizione di procedure e strumenti per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee costituisce una delle questioni prioritarie da affrontare nella corrente legislatura e resa ancor più stringente dai mutamenti istituzionali intervenuti o in corso a livello europeo e nazionale e che saranno accentuati dallo stesso Trattato di Lisbona. Si tratta del resto di una condizione imprescindibile sia per la tutela degli interessi nazionali sia per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo. Il Trattato, in particolare, comporterà un miglioramento delle procedure decisionali e un aumento delle competenze dell'UE in alcuni settori, temperato dall'introduzione di regole più rigorose per il riparto e l'esercizio delle competenze tra livello europeo e nazionale e dal riconoscimento di significativi poteri per i Parlamenti nazionali. La Commissione politiche dell'UE sta già svolgendo un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 11 del 2005 in esito alla quale potranno essere formulate proposte organiche di riforma. Si possono tuttavia prospettare sin d'ora, anche sulla scorta della lettura della relazione per il 2007, le principali e più urgenti linee di intervento:

coinvolgere in modo più sistematico ed efficace tutti i soggetti interessati sia nella definizione della posizione italiana nella fase di formazione delle politiche dell'UE sia in quella di attuazione della normativa europea nel nostro Paese;

rafforzare gli organi e le strutture amministrative di supporto statali e regionali, competenti per il raccordo con l'UE. In particolare, vanno incrementate le strutture e risorse a disposizione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e del Dipartimento politiche comunitarie;

accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati sulla fase ascendente;

migliorare, anche alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, gli strumenti di attuazione degli obblighi comunitari, a partire dal disegno di legge comunitaria.

In questo contesto assume un rilievo fondamentale il rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase di formazione delle decisioni e politiche dell'UE. Si tratta di una questione su cui si è già sviluppato un ampio dibattito in seno alla nostra Commissione sia in sede di esame del programma legislativo della Commissione europea per il 2009, come sottolineato dal collega Gottardo nella sua relazione, sia nell'ambito della riflessione avviata dal nostro Ufficio di Presidenza sulla riforma regolamentare. In coerenza con l'approccio prescelto per l'esame della relazione 2007, appare pertanto opportuno ribadire le linee di intervento su cui è emerso un sostanziale consenso:

1) a norme legislative e regolamentari vigenti, occorre anzitutto che le Camere si avvalgano pienamente degli strumenti legislativi e regolamentari esistenti, avvalendosi maggiormente del ruolo di stimolo svolto dalla XIV Commissione e, al suo interno dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE. Come già ricordato, si è già registrato un incremento impressionante

dell'attività di fase ascendente della Camera che ha consentito anche di consolidare il dialogo politico con la Commissione europea. Restano tuttavia ancora da migliorare i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, che vanno adeguati al ciclo decisionale dell'UE. Ciò anche al fine di una più chiara definizione dei presupposti per l'effettiva attivazione della riserva di esame parlamentare introdotta dalla legge n. 11 del 2005 e applicata sinora solo in via occasionale;

2) occorre al tempo stesso avviare rapidamente un processo di revisione dei regolamenti parlamentari. Per un verso, oltre all'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi dell'anno, andrebbe attentamente esaminata la possibilità di rafforzare della XIV Commissione e delle Commissioni di merito sulla fase ascendente; alla luce dell'esperienza recente e della sua specializzazione, può esaminare esprimere in modo più tempestivo la posizione della Camera sulle iniziative dell'UE, tenendo conto non solo delle esigenze specifiche di ciascun settore ma dell'ordinamento e delle politiche dell'UE nel loro complesso. Per altro verso, va assicurata l'attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona relative al ruolo dei parlamenti nazionali, con particolare riguardo: alla procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, disciplinata dall'apposito protocollo, prerogativa importante ai fini del corretto esercizio delle competenze dell'UE, che occorrerà tuttavia esercitare con cautela e misura; all'introduzione di una espressa base giuridica per la trasmissione dei documenti della Commissione ai Parlamenti nazionali, già avviata di fatto dal settembre 2006. Quest'ultima innovazione, consolidando l'instaurazione di un rapporto diretto con la Commissione europea, renderà necessario valutare l'introduzione nel regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa; alla valutazione sulle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; al veto in materia di diritto di famiglia.

Sottolinea infine che l'esame della relazione annuale può costituire l'occasione per contribuire a superare - anche nel nostro Paese - il deficit di informazione dei cittadini sulle attività dell'UE che è in buona parte alla base della crisi fiducia delle opinioni pubbliche nazionali nel processo di integrazione europea. La posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE, culminata nell'esito dei referendum francese e olandese sul trattato costituzionale e di quello irlandese sul trattato di Lisbona non sono infatti segni di un rigetto radicale dell'integrazione europea ma nascono anche da una conoscenza insufficiente e distorta delle iniziative dell'UE e del loro impatto sulla vita dei cittadini.

A fronte di aspettative elevate su temi di particolare rilevanza e complessità globale, come l'immigrazione, la sicurezza, la crescita, l'occupazione, la competitività, l'azione europea viene percepita come debole e assente o addirittura indebitamente limitativa dei possibili interventi degli Stati membri. Conseguentemente, come sottolineato dal collega Gottardo nella sua relazione sul programma legislativo della Commissione, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata. Questo nodo problematico si è accentuato nell'attuale fase di crisi economica: i cittadini europei percepiscono come chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e attendono un'azione su scala europea. Al di là dell'effettiva debolezza o ipertrofia dell'azione dell'UE, esiste un evidente difetto di comunicazione. Anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si potrebbero pertanto avviare specifiche iniziative per promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del ruolo del Parlamento in materia.

Il Ministro Andrea RONCHI osserva preliminarmente come l'*iter* della legge comunitaria per il 2008 - anche a motivo dello scioglimento anticipato della XV legislatura - sia stato sinora particolarmente travagliato e come occorra, anche tenuto conto delle numerose disposizioni di delega recate dal provvedimento, pervenire ad una sua rapida approvazione. Il Governo ritiene tuttavia indispensabile modificare il testo relativamente alla disposizione recata dall'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, con il quale si abroga l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, che vieta la colorazione delle bevande analcoliche con gusto di agrumi se non contengono

una certa percentuale di succo di agrumi. Si tratta infatti di una misura sulla quale il Governo ha espresso orientamento contrario e che sta provocando gravi e legittime proteste in tutto il Paese. Benché un intervento di modifica, seppure minimo, comporti un nuovo esame del disegno di legge da parte del Senato, si è impegnato personalmente ad intervenire in tal senso; considera tuttavia opportuno limitare a tale aspetto le proposte emendative affinché si possa concludere in tempi brevi l'*iter* di esame del provvedimento. Ritiene che ulteriori interventi potrebbero essere rivolti al disegno di legge comunitaria per il 2009, che pure il Governo si accinge a presentare alle Camere. Auspica, peraltro, che su tale ultimo provvedimento la XIV Commissione e il Ministero delle politiche europee possano lavorare in stretto raccordo, anche prevedendo apposite riunioni tra l'Ufficio di presidenza della Commissione e il Ministro.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2008*, comprende pienamente le motivazioni esposte dal Ministro Ronchi, anche motivate dal fatto che l'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008 si protrae ormai da lungo tempo. Osserva che l'intenzione del Governo di intervenire sul testo, determinando in tal modo un nuovo esame del provvedimento da parte del Senato, suggerisce tuttavia la possibilità di apportare alcune modifiche al disegno di legge, con particolare riferimento ad aspetti che riguardano il sostegno a filiere produttive del Paese. Ci si potrebbe cioè concentrare su quegli aspetti che non saranno presi in considerazione nella legge comunitaria per il 2009, prevedendo un numero ridotto di emendamenti, da concertare tra maggioranza e opposizione; si eviterebbe in tal modo un aggravio dei tempi di esame da parte della Camera.

Il Ministro Andrea RONCHI ribadisce l'urgenza dell'approvazione della Legge comunitaria per il 2008, anche per dare una risposta rapida e concreta al problema sollevato dall'articolo 21; nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'onorevole Pini, osserva tuttavia che l'approvazione di più emendamenti rischia di riaprire il dibattito al Senato, determinando un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD), pur comprendendo le ragioni esposte dal Ministro per un esame sollecito del provvedimento, rileva tuttavia che il Governo avrebbe potuto anticipare all'estate 2008 la presentazione del disegno di legge; ricorda in proposito che il Ministro Bonino, all'avvio della XV legislatura, ripresentò immediatamente la legge comunitaria per il 2006, sebbene fosse stata predisposta dal precedente Governo.

Ritiene che il disegno di legge in esame, considerata la rilevanza degli argomenti affrontati, richieda in ogni caso un esame approfondito senza che ciò costituisca una volontà ostruzionistica; il ruolo dell'opposizione consiste anche nel formulare proposte emendative per migliorare l'impianto complessivo del provvedimento.

Sandro GOZI (PD) richiama lo spirito di cooperazione che ha sempre caratterizzato l'attività dei gruppi di opposizione all'interno della XIV Commissione. Stigmatizza tuttavia il ritardo nella presentazione del disegno di legge comunitaria da parte del Governo e la lentezza dell'esame svoltosi al Senato, determinata da problemi interni alla maggioranza e non certo da un atteggiamento assunto dai gruppi di minoranza; del ritardo dell'Esecutivo non è certo l'opposizione a doversi fare carico.

Evidenzia che il provvedimento affronta questioni particolarmente rilevanti, quali la direttiva servizi, la revisione della disciplina sull'IVA, la direttiva TV senza frontiere e diversi aspetti in materia agricola, che meritano adeguati approfondimenti. Osserva inoltre che l'esame da parte della Camera dei deputati, eventualmente limitato agli aspetti più sensibili, potrebbe concludersi verso la metà del mese di maggio, consentendo un esame da parte del Senato, limitato alle parti eventualmente modificate, che potrebbe portare ad una approvazione definitiva entro il mese di giugno.

Il Ministro Andrea RONCHI precisa che il prolungamento dei tempi di esame della Legge comunitaria per il 2008 presso il Senato non è affatto riconducibile a problemi interni alla maggioranza, quanto piuttosto all'ordine di priorità fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007*, concorda con il Ministro Ronchi sulla necessità di esaminare in tempi rapidi la Legge comunitaria per il 2008, al fine di non causare ulteriori ritardi nel recepimento degli atti comunitari. Anche per tale motivo ritiene opportuno, come ha già accennato nella sua relazione, concentrare l'esame della Relazione annuale sugli aspetti non strettamente dipendenti dalle indicazioni di merito del documento. In primo luogo, può essere condotta una valutazione approfondita della struttura e delle modalità di predisposizione del documento, al fine di verificarne la rispondenza alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005 e di migliorarne la qualità redazionale assicurandone una maggiore fruibilità. In secondo luogo, andrebbero esplorate le possibilità di rendere, anche attraverso modifiche al regolamento della Camera, più efficaci ed agili le procedure per l'esame parlamentare del documento, assicurandone la centralità nel raccordo tra Parlamento e Governo sulle questioni europee. In terzo luogo, si potrebbero considerare iniziative di carattere generale volte - anche in relazione alla possibile entrata in vigore del Trattato di Lisbona - a migliorare, per un verso, del Parlamento al processo decisionale europeo e, per altro verso, a garantire una migliore informazione dei cittadini italiani sulle implicazioni dell'attività dell'UE per il nostro Paese. Elementi di valutazione e di giudizio aggiornati e circostanziati su questioni di particolare rilevanza potrebbero naturalmente essere forniti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione e essere tenuti in considerazione ai fini della predisposizione della relazione per l'Aula e della eventuale risoluzione che concluderà l'esame.

Il Ministro Andrea RONCHI si sofferma sul tema della comunicazione ai cittadini richiamato dall'onorevole Centemero, segnalando che, in vista delle prossime elezioni europee e previ accordi con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sarà avviata una campagna informativa che invita i cittadini al voto, ricordando che in relazione ai limiti imposti dal regime di campagna elettorale non sono attualmente possibili iniziative più ampie in tale ambito.

Mario PESCANTE, *presidente*, ribadisce - come ha più volte sottolineato in Commissione - l'importanza di mettere in atto adeguate forme di comunicazione sulle tematiche europee, che non si limiti alla fase di campagna elettorale, ma che assuma, nel quadro del servizio pubblico radiotelevisivo, un rilievo costante.

Il Ministro Andrea RONCHI segnala di aver richiesto in proposito un incontro con il nuovo direttore generale della RAI, proprio con l'obiettivo di prevedere strumenti informativi che illustrino gli aspetti positivi e le opportunità offerte dalla presenza italiana in Europa.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) rileva, anche in qualità di relatore sul provvedimento presso la Commissione Agricoltura, l'opportunità del ripristino del testo originario del disegno di legge per diverse disposizioni relative al settore agricolo, quali in particolari quelle riguardanti la fauna e il controllo sugli alimenti, giudicando improprie le norme introdotte nel corso dell'esame al Senato. In merito ai tempi di presentazione del disegno di legge comunitaria per il 2008, ritiene che una nuova formulazione del testo fosse necessaria, anche per colmare alcune lacune nel testo elaborato dal precedente Governo; si riferisce in particolar modo alla disciplina in materia di GECT, ora contenuta negli articoli 40, 41 e 42.

Jean Leonard TOUADI (PD), con riferimento alle osservazioni formulate da ultimo dalla collega Centemero in relazione ad iniziative da adottare in vista della possibile entrata in vigore del Trattato

di Lisbona, sottolinea come dovrebbe essere messo in evidenza, tra l'altro, il tema della necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali nel processo comunitario. Occorre a suo avviso intervenire sulle procedure di trasmissione dei dati e affinare i meccanismi di consultazione e dialogo, per concorrere alla definizione dell'interesse nazionale. Si tratta di un'esigenza più volte emersa nel corso delle audizioni che la XIV Commissione ha svolto nell'ambito l'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11 del 2005.

Sandro GOZI (PD) concorda con la relatrice Centemero sulla necessità di fare dell'esame della Relazione annuale una vera occasione di dibattito politico anche sulle prospettive future dell'azione comunitaria. Esprime quindi apprezzamento per le iniziative assunte del Ministro per una maggiore informazione sulle tematiche europee, rilevando però in proposito una contraddizione rispetto al rifiuto del Governo di aderire alla campagna di informazione promossa dal Parlamento europeo. Evidenzia infine, anche con riferimento alle osservazioni del collega Gottardo, che, per rendere più celeri i tempi di esame, il Governo avrebbe potuto ripresentare sin dall'inizio della legislatura il testo del disegno di legge comunitaria elaborato dal precedente Governo, salvo apportare le necessarie modifiche in una fase successiva, anche in materia di GECT.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007*, precisa che dibattito sulle prospettive future dell'azione comunitaria non possa avvenire nel quadro dell'esame della Relazione annuale per il 2007, che appare ormai superata, ma possa essere previste per le prossime relazioni annuali; osserva peraltro che un esame rinnovato di tali documenti possa anche costituire uno strumento informativo efficace, nel senso evidenziato da parte del Ministro Ronchi, del presidente Pescante e dei colleghi.

Il Ministro Andrea RONCHI, riferendosi a quanto osservato dall'onorevole Gozi in ordine alla campagna informativa promossa dal Parlamento europeo, precisa di essersi assunto la responsabilità di non aderire a tale iniziativa, poiché si trattava, a suo avviso, di una campagna pubblicitaria avente contenuti politici e non informativi. L'esame degli spot pubblicitari mostrava infatti un'impostazione fortemente critica verso lo spirito culturale e gli aspetti fondanti dell'azione dell'attuale Governo. La campagna pubblicitaria è stata peraltro concepita prima della crisi economica internazionale e appare ormai fortemente inadeguata. Segnala peraltro di aver registrato, rispetto a tale scelta, un atteggiamento di comprensione da parte dello stesso Presidente del Parlamento europeo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.